

Appendice A
Certificazioni di Avvenuta
Bonifica delle Aree di Progetto

Doc. No. P0000556-2-H20 Rev.1 - Novembre 2018





CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 797 / 2017

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITA' AL PROGETTO DI BONIFICA DEL SITO "EX ITALCEMENTI" VIA DELLA GEOLOGIA 9 - MARGHERA (VE) DI PROPRIETA' DELLA DECAL S.P.A.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni":

- al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi tuttora vigente ai sensi dell'art.29 comma 5 del sopra citato statuto, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti,
- iv. il decreto presidenziale n. 2009/44 prot. n. 79129 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Ambiente e la lettera protocollo n. 111546 del 14/12/2012 con cui la Presidente della Provincia proroga l'incarico sopra citato ai sensi dell'art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- v. il PEG 2016 ed in particolare le attività previste nel relativo Piano degli Obiettivi (Ambito Miss09_Progr 02/50 – procedimenti di bonifica);

visti:

- i. il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V° disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: "*il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente*";

- ii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n.19. con la quale sono state dettate "disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iii. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iv. la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 – 6 – 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

premesse che il Progetto di bonifica comprensivo dell'Analisi di Rischio presentato in data 7.03.2012 dalla Decal S.p.A. del sito denominato "ex Italcementi" ubicato in via della Geologia 9 – Marghera (VE), valutato nella Conferenza di servizi decisoria del 15.10.2013, è stato approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in via provvisoria con decreto n. 113 del 4.04.2014 e successivamente in via definitiva con decreto n. 5169 del 3.07.2014 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

preso atto della stipula da parte della Decal S.p.A. a favore della Provincia di Venezia della fideiussione bancaria n.08384/8200/00615912 del 16.12.2014 emessa dalla Intesa San Paolo Divisione Corporate ed Investment Banking – Bergamo, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica approvati.

vista la richiesta del 20.05.2016, acquisita con prot. 51177 del 9.06.2016, di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Decal S.p.A.

dato atto che la Città metropolitana di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 53375 del 16.06.2016 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006, sospendendo i termini del procedimento amministrativo.

acquisito:

- i. il certificato di regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori e la relazione di collaudo a firma del collaudatore geol. Pietro Zangheri, trasmessi dalla ditta Decal S.p.A. con la citata richiesta del 20.05.2016, acquisita con prot. 51177 del 9.06.2016;
- ii. la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia acquisita con prot. 13707 del 16.02.2017;

dato atto che la citata relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia, a fronte di sopralluoghi e controlli eseguiti nel sito, evidenzia che gli interventi di bonifica sono stati eseguiti in conformità a quanto previsto dal citato Progetto di Bonifica e che quindi gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

dato atto che l'ARPAV nella sopra citata relazione, ha evidenziato quanto segue:

- nell'area oggetto d'intervento dell'asporto del terreno contaminato sono stati effettuate analisi dei campioni di fondo scavo prelevati nel suolo "saturo"; alcuni di questi hanno evidenziato superamenti delle CSC per il parametro PCDD/PCDF, per cui propone, nell'ambito del previsto monitoraggio delle acque sotterranee, di estendere la ricerca dei parametri anche al PCDD/PCDF;
- richiama quanto previsto dalla prescrizione inserita nel decreto ministeriale di approvazione progetto (art.1 comma 11 lettera e) evidenziando che l'Analisi di Rischio (scenario futuro) approvata contestualmente al progetto di bonifica non ha considerato l'indoor in quanto non è prevista la realizzazione di edifici nei pressi dell'area in cui sono stati rilevati composti volatili (poligono denominato SP1 riferito al sondaggio PZ1P – mercurio in suolo profondo), richiedendo l'obbligo di annotazione delle passività ambientali nel certificato di destinazione urbanistica.

visto che Decal S.p.A., ha proposto nel progetto di bonifica dei suoli un monitoraggio delle acque sotterranee con campionamento semestrale dai piezometri esistenti per un periodo di due anni, evidenziato che tale monitoraggio è già stato avviato ma non è stato ricercato il parametro PCDD/PCDF, si ritiene di prescriverne il riavvio con l'obbligo di estendere la ricerca dei parametri anche al PCDD/PCDF; inoltre saranno prescritte delle modalità d'intervento per eventuali scavi da effettuarsi nelle aree con superamenti delle CSC nel suolo profondo per il parametro PCDD/PCDF e mercurio.

dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Comune di Venezia che provvederà a recepire le relative prescrizioni ivi contenute nelle Norme tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici del Comune.

dato atto che il procedimento si è concluso entro i termini al netto delle sospensioni previste per legge, (termine previsto 12 marzo 2017); nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito dell'amministrazione alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit%C3%A0.html>

DETERMINA

1. di certificare il completamento e la conformità al progetto di bonifica approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in via provvisoria con decreto n. 113 del 4.04.2014 e successivamente in via definitiva con decreto n. 5169 del 3.07.2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del sito "ex Italcementi" via della Geologia 9 – Marghera (VE) di proprietà della Decal S.p.A. individuato nella planimetria allegata, così censito:
Comune di Venezia
Nuovo Catasto Urbano del Comune di Venezia Foglio 192 (ex sezione di Malcontenta Foglio 6) mappale 105 – 604 – 717 – 949 – 951(parte) – 955(parte) – 957; Foglio 193 (ex sezione di Malcontenta Foglio 7) mappale 138
2. di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - a) qualsiasi modifica allo stato attuale ed alle condizioni di utilizzo del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'analisi di rischio approvata contestualmente al progetto di bonifica (decreto n. 113 del 4.04.2014 e decreto n. 5169 del 3.07.2014), dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima volta a verificarne l'assenza per le concentrazioni residuali presenti in sito, nel suolo profondo, nella nuova configurazione d'uso;
 - b) per eventuali scavi nell'area oggetto degli interventi di bonifica, identificata nella planimetria allegata alla presente certificazione, che comportino la rimozione dello strato di terreno riportato ai fini della bonifica con approfondimento nel suolo sottostante, devono essere utilizzate le seguenti modalità:
 - i. rimozione dello strato di terreno riportato e quindi compatibile con la col. B tab.1 all.5 parte quarta titolo quinto del D.Lgs.152/2006;
 - ii. deposito dello stesso (distinto dal terreno profondo);
 - iii. scavo del terreno profondo con stoccaggio separato ed in sicurezza, su telo o cassone evitando il contatto con il terreno superficiale e il dilavamento;
 - iv. smaltimento del terreno profondo come rifiuto previo analisi di classificazione presso idoneo impianto;
 - v. ripristino dello scavo con il terreno superficiale precedentemente asportato (punto i) e/o con terreno conforme alla colonna B tab.1 all.5 parte quarta titolo quinto del D.Lgs.152/2006.
 - c) le modalità descritte al punto b) sono prescritte anche per il poligono denominato SP1 riferito al sondaggio PZIP (planimetria allegata), per eventuali scavi a profondità maggiori di 1,00 m. dal p.c.
 - d) si rammenta in ogni caso per le aree ricadenti nel sito la disciplina generale vigente per le terre da scavo.
 - e) deve essere effettuato il previsto monitoraggio delle acque sotterranee dai piezometri esistenti per almeno due anni con cadenza di campionamento semestrale ricercando oltre ai parametri indicati nel documento progettuale anche il parametro PCDD/PCDF. I risultati del monitoraggio devono essere trasmessi con cadenza semestrale alla Città metropolitana di Venezia ed all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia.
3. di trasmettere il presente atto alla ditta Decal S.p.A., in qualità di proprietario ed esecutore degli interventi di bonifica ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio, di inviarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia.

Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.


Il presente atto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente



N=5036000

E=1752100


1269	1270	1271	1272
1273	1274	1275	1276
1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284
1285	1286	1287	1288
1289	1290	1291	1292
1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304
1305	1306	1307	1308
1309	1310	1311	1312
1313	1314	1315	1316
1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324
1325	1326	1327	1328
1329	1330	1331	1332
1333	1334	1335	1336

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 Massimo Gattolin il 07/03/2017 11:01:55 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Determina: 2017 / 797 del 07/03/2017
 Prot.: 2017 / 19536 del 07/03/2017

Scala originale: 1:4000
 Dimensione cornice: 1552.000 x 1104.000 metri

Comune: VENEZIA/H
 Foglio: 193

I Particella: 138



PZ1C1/C	URS	D.Lg. 52/06
Aprile 2007	1.0 - 2.0 m	mg/kg
	mg/kg	
Metalli		
Mercurio	8	5

LEGENDA	
	POLIGONI DI THIESSEN
	SORGENTE DI CONTAMINAZIONE TERRENI PROFONDI
	SORGENTE DI CONTAMINAZIONE TERRENO SATURO (BARENA)



SCALA GRAFICA

DECAL S.p.A.
Area Ex Italcementi - Stabilimento di Porto Marghera (VE)

CARTA DEI SUPERAMENTI DELLE CSC E
SORGENTE DI CONTAMINAZIONE NEI TERRENI
PROFONDI



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 84 / 2015

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITA' AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROT. N. 8439 DEL 31.07.2009 DI AUTORIZZAZIONE IN VIA PROVVISORIA ALL'AVVIO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO CONTENUTO NEL DOCUMENTO "ELABORATO TECNICO COMPLESSIVO DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI SUOLI DELL'AREA DEPOSITO DECAL S.P.A. - GIUGNO 2008" RICADENTE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "VENEZIA - PORTO MARGHERA".

Il dirigente

visti

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali, approvato con delibera n. 230 del 29.12.2010;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- iv. il decreto presidenziale prot. n. 57509 del 23/09/2010, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dei servizi "Servizio Protezione Civile", "Servizio Geologico e Tutela del Territorio";

visti:

- i. il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V° disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: "*il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente*";
- ii. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iii. la D.G.R.V. n. 3962 del 10.12.2004 che dettava disposizioni sulle garanzie finanziarie previste per l'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati;
- iv. la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 – 6 – 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

visto che il procedimento di bonifica in oggetto ha seguito una procedura amministrativa iniziata in vigore del D.Lgs. 22/1997 e del D.M. 471/1999, per cui ai fini della verifica di conformità degli interventi approvati si è dovuto confrontarsi con quanto prevedeva la medesima normativa

premesso che il Progetto di bonifica dei suoli presentato dalla Decal S.p.A. del sito di proprietà di Via della Geologia n.11 Porto Marghera (VE) del 17.07.2008 valutato nella Conferenza di servizi decisoria del 18.11.2008 è stato approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto prot. n. 8439 del 31.07.2009 di autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori ed in via definitiva con decreto n. 3875 del 26.11.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

preso atto della stipula della fideiussione assicurativa n. 1869319 del 31.03.2010 emessa dalla Coface Assicurazioni S.p.A. di Milano, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica approvati, a favore della Provincia di Venezia da parte della ditta Decal S.p.A.

vista la richiesta del 14.10.2013 di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Decal S.p.A., acquisita con prot. 92578 del 4.11.2013.

dato atto che la Provincia di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 95807 del 6.11.2013 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006, sospendendo i termini del procedimento amministrativo.

dato atto che la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia acquisita con prot. 83345 del 8.10.2014 ha evidenziato che:

Le verifiche condotte al termine delle operazioni di bonifica hanno attestato la non conformità agli obiettivi fissati per i terreni circostanti i sondaggi S32, S34, S39, S58, S71, PR37. Sono state, dunque, elaborate delle analisi di rischio specifiche al fine di valutare gli effetti della contaminazione residuale nell'intorno dei sondaggi S32, S34, S39, S58, S71, ma non per l'area di pertinenza del sondaggio PR37. Si ritiene opportuno chiarire le ragioni di tale scelta, anche in considerazione dei valori elevati di contaminazione rilevati in fase di collaudo delle attività di bonifica del PR37.

L'analisi di rischio elaborata per l'intera area del deposito Decal nell'ambito dell'"Elaborato tecnico complessivo del progetto Preliminare e Definitivo dei suoli dell'Area deposito DECAL S.p.A." aveva evidenziato un rischio associato al percorso inalazione di composti volatili provenienti dal sottosuolo. Si chiede di fornire un aggiornamento sullo stato dei monitoraggi dell'aria ambiente indoor e outdoor, previsti al fine di verificare gli esiti dell'analisi di rischio.

Devono essere chiarite le incongruenze riscontrate nelle analisi del rischio residuo per i punti S32, S34, S39, S58, S71 valutate con 3 istruttorie separate dalla scrivente Agenzia e riportate in Allegato 2 alla presente relazione.

Inoltre l'ARPAV nelle relazioni istruttorie delle Analisi del Rischio residuo per i punti S32, S34, S39, S58, S71 osserva quanto segue

punti S32, S34

Non è stato valutato il rischio associato alla contaminazione residua da CVM rilevata, dal solo laboratorio di controllo, in corrispondenza della parete ovest dello scavo S34. La presenza del contaminante è stata segnalata anche nella "relazione di fine intervento di bonifica hot spot S34" trasmessa insieme alla relazione di collaudo.

Al parametro "velocità del vento" è stato attribuito un valore pari a 2,5ms-1. Tale valore risulta più elevato rispetto ai valori normalmente utilizzati per le analisi di rischio a Porto Marghera. Ad esempio il valore medio dei valori di velocità del vento rilevati dal gennaio 20013 al dicembre 2012 dalla centralina meteo ARPAV, mediante un sensore posto a 10m d'altezza, al Cavallino è

pari a 1,32ms-1, corrispondente ad un valore a 2m di altezza pari a 0,69ms-1. Il valore proposto è tre volte maggiore ed appare sovrastimato anche rispetto ai valori proposti da Ente Zona Industriale. Si chiede di valutare una revisione del valore proposto per tale parametro.

Si osserva un'anomalia relativa alla scelta dei parametri di esposizione. Nel documento in esame il valore attribuito al parametro frequenza di esposizione, è pari a 250 giorni all'anno, ossia il valore standard per un contesto lavorativo. Nei file allegati, contenenti le elaborazioni condotte con il software RBCA tool kit, il valore attribuito al parametro di esposizione è pari a 83 giorni all'anno. E' necessario chiarire qual'è effettivamente la frequenza di esposizione prevista per le aree in oggetto e quale è stata effettivamente utilizzata nei calcoli. Nel caso il valore scelto sia inferiore al numero medio di giorni lavorativi, tale valore dovrà essere giustificato e costituirà di fatto una limitazione all'uso del sito da inserire nel piano di sicurezza dell'azienda e di cui dovrà rimanere traccia negli strumenti urbanistici.

punti S39, S58

In linea generale, poiché l'elaborazione proposta è finalizzata a valutare l'accettabilità del rischio associato alla contaminazione residua, e dunque la fruibilità del sito, e non al calcolo di obiettivi di bonifica, si ritiene

opportuno considerare tutti i contaminanti che superano le concentrazioni limite accettabili di cui all'allegato 1 del D.M. 471/99.

Al parametro "velocità del vento" è stato attribuito un valore pari a 2,5ms-1. Tale valore risulta più elevato rispetto ai valori normalmente utilizzati per le analisi di rischio a Porto Marghera. Ad esempio il valore medio dei valori di velocità del vento rilevati dal gennaio 20013 al dicembre 2012 dalla centralina meteo ARPAV, mediante un sensore posto a 10m d'altezza, al Cavallino è pari a 1,32ms-1, corrispondente ad un valore a 2m di altezza pari a 0,69ms-1. Il valore proposto è tre volte maggiore ed appare sovrastimato anche rispetto ai valori proposti da Ente Zona Industriale. Si chiede di valutare una revisione del valore proposto per tale parametro.

Si osserva un'anomalia relativa alla scelta dei parametri di esposizione. Nel documento in esame il valore attribuito al parametro frequenza di esposizione, è pari a 250 giorni all'anno, ossia il valore standard per un contesto lavorativo. Nei file allegati, contenenti le elaborazioni condotte con il software RBCA tool kit, il valore attribuito al parametro di esposizione è pari a 83 giorni all'anno. E' necessario chiarire qual è effettivamente la frequenza di esposizione prevista per le aree in oggetto e quale è stata effettivamente utilizzata nei calcoli. Nel caso il valore scelto sia inferiore al numero medio di giorni lavorativi, tale valore dovrà essere giustificato e costituirà di fatto una limitazione all'uso del sito da inserire nel piano di sicurezza dell'azienda e di cui dovrà rimanere traccia negli strumenti urbanistici.

punto S71

Si osserva che al parametro "velocità del vento" è stato attribuito un valore pari a 2,5ms-1. Tale valore risulta più elevato rispetto ai valori normalmente utilizzati per le analisi di rischio a Porto Marghera. Ad esempio il valore medio dei valori di velocità del vento rilevati dal gennaio 20013 al dicembre 2012 dalla centralina meteo ARPAV, mediante un sensore posto a 10m d'altezza, al Cavallino è pari a 1,32ms-1, corrispondente ad un valore a 2m di altezza pari a 0,69ms-1. Il valore proposto è tre volte maggiore ed appare sovrastimato anche rispetto ai valori proposti da Ente Zona Industriale. Si chiede di valutare una revisione del valore proposto per tale parametro.

Si osserva che l'unico percorso considerato è la volatilizzazione outdoor e che, conseguentemente, gli unici contaminanti potenzialmente in grado di determinare un rischio per inalazione sono gli xileni (unici contaminanti volatili rilevati). Si ritiene dunque cautelativo associare alla sorgente la granulometria corrispondente al suolo superficiale sabbioso in cui sono stati rilevati gli xileni, più permeabile, piuttosto che considerare una granulometria media dell'insaturo.

visto che la Provincia di Venezia con atto prot. 88093 del 23.10.2014 ha comunicato alla Decal S.p.A. ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, che vi sono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di certificazione in quanto carente nella documentazione relativa alle Analisi di Rischio sito specifiche della contaminazione residua delle aree di scavo denominate S39 S34/S58 e S32/S71. Con il medesimo atto si affermava che i termini del procedimento di cui trattasi erano interrotti dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.

preso atto che la Decal S.p.A. ha risposto alla comunicazione dei motivi ostativi fornendo con la nota del 3.11.2014, acquisita con prot. 91327 del 3.11.2014, adeguata documentazione integrativa come richiesto dal Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia. Con la ricezione di tale documentazione ripartivano i termini del procedimento di cui trattasi dalla data del 3.11.2014.

dato atto che la Provincia di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 94759 del 12.11.2014 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia una valutazione tecnica della documentazione integrativa presentata da Decal S.p.A. a completamento della citata relazione tecnica redatta ai sensi dell'art.248 del D.Lgs. 152/2006, acquisita con prot. 83345 del 8.10.2014, sospendendo i termini del procedimento amministrativo.

acquisito:

- i. *Relazione di Fine Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori* redatti dal Direttore dei Lavori trasmessi in allegato all'istanza di Certificazione del 14.10.2013;
- ii. *Atto Unico di collaudo* a firma del Collaudatore trasmesso precedentemente con nota del 4 ottobre 2012;
- iii. la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia prot. 99858 del 8.10.2014, acquisita con prot. 83345 del 8.10.2014;
- iv. la nota tecnica dell'ARPAV di Venezia prot. 128554 del 29.12.2014, acquisita con prot. 108627 del 29.12.2014, contenente la valutazione tecnica della documentazione integrativa presentata da Decal S.p.A. in data 3.11.2014.

dato atto che la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia acquisita con prot. 83345 del 8.10.2014, a fronte di sopralluoghi e controlli analitici dei campionamenti eseguiti nel sito e la successiva nota acquisita con prot. 108627 del 29.12.2014, evidenziano che gli interventi di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo sono stati eseguiti in conformità

al progetto approvato con i citati decreti ministeriali prot. n. 8439 del 31.07.2009 e n. 3875 del 26.11.2012 e alle successive varianti e/o modifiche non sostanziali avvenute in corso d'opera.

evidenziato il punto 6 dei decreti ministeriali prot. n. 8439 del 31.07.2009 e n. 3875 del 26.11.2012 e da quanto osservato da ARPAV al punto 2 della nota acquisita con prot. 108627 del 29.12.2014 in relazione alle aree di non intervento oggetto di Analisi di Rischio e soggette a monitoraggio della qualità dell'aria.

dato atto che l'istanza di certificazione si riferisce ai soli interventi di bonifica approvati con i decreti ministeriali prot.n. 8439 del 31.07.2009 e n. 3875 del 26.11.2012.

vista l'istruttoria con data 14.01.2015 svolta dal competente ufficio provinciale che, sulla base della documentazione agli atti presentata dalla Decal S.p.A. al termine degli interventi effettuati nell'area e della valutazione positiva dell'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, attesta la sussistenza dei presupposti per rilasciare la Certificazione richiesta.

dato atto che il procedimento si è concluso entro i termini al netto delle sospensioni previste per legge, (termine previsto 19 gennaio 2015); nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezias.it/trasparenza/dati-aggregati-attivita%20amministrativa.html>;

DETERMINA

1. di certificare il completamento e la conformità al progetto approvato con decreto prot. n. 8439 del 31.07.2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori ed in via definitiva con decreto n. 3875 del 26.11.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli interventi di bonifica dei suoli con riferimento al sito individuato nella planimetria allegata, così censito:
Decal S.p.A. (proprietario)
Via della Geologia n.11 Porto Marghera (VE)
Nuovo Catasto Urbano del Comune di Venezia Foglio 8 mappali: 34 – 436 – 455 – 483 – 548 – 720 – 724 – 857 – 1546 – 1547 – 1548 – 1549 – 1550 - 1551
2. di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - a) qualora venissero dismessi e demoliti gli impianti e/o attrezzature e/o serbatoi attualmente insistenti sulle aree risultate contaminate in profondità da metalli, per le quali l'Azienda ha dichiarato l'impossibilità tecnico/economica di applicare le tecnologie di bonifica in situ e l'Analisi di Rischio elaborata evidenziasse l'assenza di rischi sanitari, l'Azienda dovrà procedere alla bonifica delle aree medesime;
 - b) qualsiasi modifica allo stato attuale del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'Analisi di Rischio approvata contestualmente al progetto di bonifica con il decreto prot. n. 8439 del 31.07.2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori ed in via definitiva con il decreto n. 3875 del 26.11.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché ogni variazione delle modalità di utilizzo del sito dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima volta a verificare l'assenza di rischio per le concentrazioni residuali presenti in sito nella nuova configurazione d'uso.
3. di trasmettere il presente atto alla Decal S.p.A.. ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio, di inviarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia.

Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.

Il presente atto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

